CAMERA DEI DEPUTATI N. 2277

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NAPOLI

Norma per l'assorbimento nei ruoli del personale docente dello Stato degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra

Presentata il 23 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge vuole porre fine ad una situazione di grande disagio degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra. È, infatti, riconosciuta l'ambiguità della loro collocazione istituzionale a causa di una inadeguata normativa, che vede circa mille assistenti di cattedra operanti presso gli istituti tecnici d'Italia, ancora dipendenti dalle province.

È bene, infatti, ricordare che gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici industriali e professionali sono a carico dello Stato, mentre quelli degli istituti tecnici nautici, commerciali, per geometri e dei licei scientifici statali sono a carico delle province. Tale situazione comporta, peraltro, che negli istituti tecnici commerciali, per geometri e nautici, spesso esercitano insegnanti tecnico-pratici provinciali e statali, a seconda della disciplina insegnata.

Non solo, ma il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ha confermato agli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dalle province lo stato giuridico dei docenti statali.

Pertanto, gli insegnanti tecnico-pratici sono inseriti quali docenti a pieno titolo nella scuola statale, fanno parte di tutti gli organi collegiali, compresi i consigli di classe, e sono abbinati al contratto scuola valido per i docenti statali.

Peraltro, più volte le province hanno ritenuto di poter gestire il citato personale in modo anomalo, persino disponendo la soppressione della figura professionale degli insegnanti tecnico-pratici, come è avvenuto l'anno scorso a Mantova, dove si è creato un contenzioso, ancora aperto, con il Ministero della pubblica istruzione.

Non è pensabile mantenere la disparità degli insegnanti tecnico-pratici dipendenti dalle province rispetto a quelli dipendenti

dallo Stato, poiché anche i primi hanno superato lo specifico esame di concorso pubblico relativo al posto orario di insegnamento per la disciplina scelta ed hanno, altresì, superato il periodo di prova, quale dipendenti di ruolo soggetti al giudizio espresso dai presidi.

Tutto quanto esposto manifesta la mancanza di serenità esistente nei docenti interessati a causa della perplessità circa il loro stato giuridico.

Non vi è dubbio che tutto il personale della scuola statale deve essere stipendiato dallo Stato e che, pertanto, occorre una soluzione legislativa che, tra l'altro, non comporta oneri alla pubblica amministrazione, ma addirittura uno sgravio degli stessi.

Infatti, tenuto conto che il numero degli insegnanti tecnico-pratici presenti negli istituti tecnici e nei licei scientifici, anche a causa delle variazioni di organici effettuate nel tempo dalle singole amministrazioni provinciali che hanno ridotto notevolmente il detto personale, è senza dubbio inferiore a quello previsto dalla legge istitutiva, l'onere che lo Stato dovrà sostenere sarà inferiore all'attuale contributo versato alle amministrazioni provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il personale con qualifica di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra, in servizio presso gli istituti tecnici statali per geometri, commerciali, nautici e nei licei scientifici, che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, è a carico delle amministrazioni provinciali, purché in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore e con anzianità continuativa di almeno due anni di servizio nel ruolo specifico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene assorbito nei ruoli del personale docente dello Stato.

ART. 2.

1. Al personale di cui all'articolo 1, trasferito nei ruoli dello Stato, è riconosciuta integralmente, a tutti gli effetti giuridici ed economici, l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. Al medesimo personale è, altresì, mantenuto il medesimo posto orario di insegnamento occupato precedentemente, sempreché non esuberante.

ART. 3.

1. All'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione dei contributi alle amministrazioni provinciali per le spese relative all'istruzione pubblica, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2277
Lire 500